



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CIAD SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 26 LUGLIO 2017

## Art. 4 (Accordo)

1. Le Autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante. 2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto riguarda i: a. reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; b. reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio. 3. Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate, e se esse sono state gia' pronunciate, non saranno eseguite.

Versione in vigore dal 6 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 |
| Estremi       | Legge 23 luglio 2020, n. 96                                                                                                                                                                     |
| Partizione    | Accordo                                                                                                                                                                                         |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2020                                                                                                                                                            |

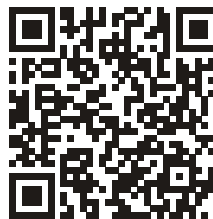
---

**Fonte del testo: Normattiva**

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-96-2020/accordo-art-4>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it